



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 25 DEL 27/10/2020

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA

OGGETTO: NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
SANITARIA COVID19 DA SARS-COV2 AGGIORNAMENTO A SEGUITO
EMISSIONE DEL NUOVO DPCM DEL 24.10.2020

Il sindaco

Francesco Morosini



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel DPCM 08 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Richiamato il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 che tra le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, all'art. 1 comma 2 dispone testualmente: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Richiamato, altresì, il Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 21/03/2020, n. 514, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19";

Vista, altresì, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Preso atto dell'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22/03/2020;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Richiamato, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/03/2020 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, all'art. 1, comma 2, lett U) prevede la possibilità di adottare le seguenti misure "limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le*



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'01/04/2020 che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 13.04.2020;

Visto, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 03.05.2020;

Richiamata l'ordinanza di Regione Lombardia n. 528 dell'11.04.2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19";

Vista l'ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24.04.2020 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19'" valida sino al 3 Maggio 2020 salvo proroga;

Visto, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 "Nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 17.05.2020;

Richiamata l'ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30.04.2020 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" valida sino al 17 Maggio 2020 salvo proroga;

Richiamata, altresì, l'ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" che va ad assorbire l'ordinanza n. 537 del 30.04.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 "Nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 14.06.2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" valida sino al 31.05.2020 salvo proroga;

Preso atto dell'ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" valida sino al 14.06.2020 salvo proroga;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/06/2020 "Nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 14.07.2020;

Preso atto dell'ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12.06.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19 e dell'art.1, Comma 16 del D.L. 16.05.2020 N.33" valida sino al 30.06.2020 salvo proroga;



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Preso atto inoltre dell'ordinanza di Regione Lombardia n.573 del 29.06.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19 e dell'art.1, Comma 16 del D.L. 16.05.2020 N.33" valida sino al 14.07.2020 salvo proroga;

Vista la Nuova Ordinanza di Regione Lombardia n.579 del 10.07.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19 e dell'art.1, Comma 16 del D.L. 16.05.2020 N.33" valida sino al 31.07.2020 salvo proroga;

Vista la Nuova Ordinanza di Regione Lombardia n.580 del 14.07.2020 e relativo Allegato 1 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19 e dell'art.1, Comma 16 del D.L. 16.05.2020 N.33" valida sino al 31.07.2020 salvo proroga;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.07.2020 e relativo Allegato 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31.07.2020;

Vista la Nuova Ordinanza di Regione Lombardia n.590 del 31.07.2020 e relativo Allegato 1 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19 e dell'art.1, Comma 16 del D.L. 16.05.2020 N.33" valida sino al 10.09.2020 salvo proroga;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.10.2020 e relativo Allegato A "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 13.11.2020;

Vista l' Ordinanza di Regione Lombardia n.620 del 16.10.2020 e relativi Allegati 1 e 2 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19 e dell'art.1, Comma 16 del D.L. 16.05.2020 N.33" valida sino al 06.11.2020 salvo proroga;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del 21.10.2020 (Ordinanza limitazione della circolazione dalle ore 23.00 alle ore 05.00) emessa d'intesa con il Ministero della Salute recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22.05.2020, N.35" valida sino al 13.11.2020 salvo proroga;

Vista l'ultima e Nuova Ordinanza di Regione Lombardia n.623 del 21.10.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19 e dell'art.1, Comma 16 del D.L. 16.05.2020 N.33" valida sino al 13.11.2020 salvo proroga;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica dell'attuale ripresa della "seconda ondata" di diffusione virale, in atto ed il perdurare della soglia di attenzione circa il mantenimento di tutte le necessarie misure operative e gestionali atte a prevenire una ripresa dell'epidemia ed un nuovo incremento dei casi a livello locale, regionale e su tutto il territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 24.11.2020;

Viste le precedenti Ordinanze Sindacali i cui contenuti si richiamano e confermano fatto salvo quanto disposto in deroga dalla presente ordinanza.



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e tutela della Salute e della Sanità Pubblica :

1. Il mantenimento dell'apertura quotidiana al pubblico dei tre Parchi attrezzati e perimetrati (Ferrari, Villa e Collodi) nella fascia oraria unica 10.00 am – 17.00 pm di fatto anticipando l'entrata in vigore dell'orario invernale in via omogenea su tutti i tre parchi in elenco, nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24.10.2020 e delle Ordinanze Regionali n. 620 del 16.10.2020 n. 623 del 21.10.2020.

Ai sensi dell'Art.1, comma 09, lettere b) e d) del DPCM del 24.10.2020, l'accesso del pubblico ai parchi è condizionato al rispetto del rigoroso divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt; è altresì consentito l'accesso ai minori, anche assieme ai familiari o altre persone conviventi o deputate alla loro cura al fine di svolgere attività ludico – ricreativa all'aperto. E' consentito svolgere – in generale – attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso le aree attrezzate ed i parchi pubblici, nel rispetto della distanza interpersonale di due metri per l'attività sportiva – motoria e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Le aree sgambatura cani rimangono aperte al pubblico limitandone l'utilizzo e l'accesso nella fascia oraria unica 10.00 am – 23 pm.

Le attrezzature ed i giochi pubblici presenti presso il Parco Sillaro (area ex Play-Ground) e presso il parchetto di Via F.lli Cervi, rimarranno interdetti all'uso anche mediante la messa in opera di idonea nastratura e/o transennatura specifica fino a nuove disposizioni.

I Volontari Civici Comunali, oltre ad assicurare l'apertura e la chiusura degli accessi ai Parchi nella fascia oraria prevista, potranno effettuare dei monitoraggi a campione, con l'eventuale collaborazione a supporto dei Volontari di Protezione Civile Unione Nord Lodigiano, presso tali aree segnalando al bisogno alle FF.OO. eventuali situazioni non conformi rispetto alle misure antiassembramento ed igienico – sanitarie previste dalla normativa vigente.

2. La chiusura al transito della ciclo – pedonale Via Pertini mediante idoneo transennamento dei varchi di accesso alla pubblica Via ed esposizione della presente Ordinanza, a seguito di ripetuti episodi di assembramento e mancato uso della mascherina di protezione che hanno comportato a più riprese – anche in fascia serale e notturna – l'intervento della locale Stazione Carabinieri e del Comando Polizia Locale Unione Nord Lodigiano.
3. Si conferma il proseguimento dell'apertura del Mercato scoperto settimanale del Mercoledì mattina dalle ore 07.30 alle ore 14.00, per Tutti i Settori Merceologici, purché siano osservate e siano fatte osservare le disposizioni generali riportate nell'Allegato n.01 dell'Ordinanza Regionale N.620 del 16.10.2020 e dell'Allegato A del DPCM del 18.10.2020 attualmente vigente.

Sarà cura della Funzione di Polizia Locale Unione Nord Lodigiano effettuare idonei controlli e monitoraggi a campione, nell'ambito del corretto rispetto dei seguenti requisiti anti-assembramento ed igienico-sanitari :

- Corretto distanziamento interpersonale degli utenti di 1 mt (eccetto componenti medesimo nucleo familiare);



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

- Utilizzo mascherine protezione sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti;
- Ampia disponibilità ed accessibilità ai sistemi di disinfezione delle mani posizionati a cura dei titolari dei posteggi e/o degli “spuntisti” (in particolare accanto ai sistemi di pagamento);
- Mantenimento della distanza minima fra i banchi di almeno 1 mt;
- Individuazione, ove possibile, di idonea area di rispetto per ogni posteggio - banco mercatale in cui limitare la concentrazione massima dei clienti compresenti nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt;
- Sospensione della vendita dei “beni usati”;

In generale per la gestione dell’area mercatale, si rimanda anche al Regolamento comunale vigente.

4. Per quanto attiene le Scuole ed i Servizi per l’Infanzia, si convalida la sospensione delle attività didattiche in presenza e la chiusura al pubblico della sola struttura del Plesso Scolastico “F. Scotti” (Scuole Medie) dal 26.10.2020 al 06.11.2020 come da Ordinanza Sindacale n. 23 del 20.10.2020 valutando il rientro in classe con decorrenza Lunedì 09.11.2020 con modalità di didattica alternata in presenza e DAD in funzione dell’andamento epidemiologico effettivo ed in essere.

Per quanto riguarda la Biblioteca Comunale, Punto CAAF – CISL Lodi, Sede SPI-CGIL Lodi, Sede AUSER Volontario Onlus presso il Centro Civico Mascherpa, si autorizza il proseguimento delle attività garantendo l’apertura controllata di tali spazi chiusi secondo quanto previsto e reiterato sia con il DPCM del 18.10.2020 – Allegato A sia con l’Ordinanza di Regione Lombardia N°620 del 16.10.2020 - Allegato 1 sia con il DPCM del 24.10.2020 e con la presente Ordinanza Sindacale. Nello specifico, come da Art.1, comma 9, lettera f) del DPCM del 24.10.2020 le attività presso la Saletta Associazioni (ANPI, Ass.ne Naz. Combattenti e Reduci) ed ex Sede Pro Loco, risultano sospese essendo assimilate ai centri culturali, sociali e ricreativi.

Per quanto riguarda la Palestrina sono sospese le relative attività.

Per l’accesso - in particolare - agli spazi sopra elencati, ubicati presso il Centro Civico Mascherpa e per l’accesso presso la Sala Conferenze Comunale, dovranno essere osservate le seguenti regole generali da parte degli utenti con il coordinamento da parte del personale URP Comunale nel caso di richiesta di prenotazione di accesso ed utilizzo, con particolare riferimento alla massima capienza utile ammessa per ogni locale comunale ad uso collettivo in elenco :

a. Annotazione, nel rispetto della normativa della privacy, del nominativo del richiedente e di tutti coloro che ne fanno accesso al locale, della data prenotata per l’utilizzo dello stesso e di un recapito telefonico di riferimento (tenuta a registro dei dati per un minimo di 14 gg dalla data di effettivo utilizzo da parte dei richiedenti);

b. Obbligo uso mascherina anche da seduti;

c. Obbligo distanziamento sociale (1 mt);

d. Obbligo pulizia ed igienizzazione delle mani in ingresso alle strutture (non utilizzare guanti di protezione);

e. Rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di frequentazione dei locali chiusi e dell’areazione degli stessi (vedi agg.to regolamentare “Prevenzione e risposta al COVID19 – evoluzione della strategia e pianificazione della fase di transizione per il periodo autunno – inverno” ricevuto in data



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

21.10.2020 per il tramite della Prefettura di Lodi, rif. Gabinetto Ministro – GAB – Prot. Ingresso N.0062511 del 12.10.2020) oltre ai contenuti dell'Allegato 1 – Ordinanza N.620 del 16.10.2020 di Regione Lombardia, da Allegato A – DPCM del 18.10.2020 e da DPCM del 24.10.2020 ;

f. Obbligo misurazione temperatura corporea da parte dei Dipendenti Comunali in servizio presso tali spazi e da parte delle imprese terze in ingresso (a titolo di esempio esplicativo ma non esaustivo per le imprese di pulizia e di sanificazione) mentre risulta fortemente raccomandato il medesimo controllo temperatura nei confronti di Tutta l'Utenza in ingresso ed in occasione di ogni accesso, anche saltuario, presso tali ambiti. Il controllo temperatura - nel caso di accesso ai locali da parte delle Associazioni, da parte dei partiti politici e dei cittadini richiedenti in generale - dovrà essere garantito e fatto osservare a cura del soggetto prenotante che farà da garante preposto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste;

g. Si specificano le seguenti capienze massime autorizzate da considerare in sede di prenotazione d'uso della Sala Conferenze Comunale, della Biblioteca, degli Ambulatori Medici e della Saletta ex Sede Protezione Civile Comunale utilizzata in ambito COC – UCL attivati in fase di effettiva emergenza:

- Sala Conferenze al massimo n.25 utenti (sedute alternate e distanziate di 1 mt);
- Biblioteca (posti a sedere distanziati di 1 mt presso le aree studio) al massimo n.10 utenti;
- Ambulatori Medici al massimo n.07 posti a sedere presso la Sala d'Aspetto;
- Saletta ex Sede Protezione Civile Comunale n.02 utenti (distanza 1 mt);

h. L'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Messi dovranno garantire i seguenti adempimenti:

- Affissione di idonea cartellonistica di sicurezza (uso mascherina, distanziamento e controllo temperatura corporea) in ingresso alla Sala Conferenze Comunale, alla Biblioteca, agli Ambulatori Medici e della ex Saletta Sede Protezione Civile Comunale;
- Posizionamento di apposite colonnine gel mani in ingresso alla Sala Conferenze Comunale, alla Biblioteca, agli Ambulatori Medici e della Saletta ex Sede Protezione Civile Comunale;
- Posizionamento di apposite colonnine con nastro di delimitazione in ingresso al Palazzo Comunale - Ufficio URP, presso l'ingresso degli Ambulatori Civici e/o presso la Sala Conferenze al bisogno;
- Apposizione all'ingresso di ogni spazio comunale suddetto ad uso collettivo, di idonea indicazione del numero massimo ammesso di utenti contemporaneamente presenti;

L'erogazione del Servizio Bibliotecario proseguirà secondo le corrette modalità previste per l'accesso in sicurezza alla struttura e per la consultazione del materiale didattico e letterario in disponibilità (vedi Allegato A – DPCM del 18.10.2020, Allegato 1 – Ordinanza N.620 di Regione



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Lombardia del 16.10.2020 ed Art.1, comma 9, lettera r) del DPCM del 24.10.2020); il Servizio mantiene il seguente orario :

- Dal Lunedì al Sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
- Il Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19.00;

Il Teatro – Auditorium “Nebio” rimane chiuso al pubblico fino al 13.11.2020 come da presente Ordinanza Sindacale. La struttura potrà al bisogno essere utilizzata da parte dell’Amministrazione Comunale per scopi istituzionali, previa opportuna verifica di fattibilità ed effettiva necessità, se consentito dalle disposizioni normative, nel rispetto dei dispositivi nazionali e regionali vigenti. L’utilizzo dovrà rispettare una limitazione massima dei posti a sedere in sala pari a n.40 unità - nello specifico n.20 unità nella platea in sala a sinistra e n.20 unità nella platea in sala a destra -, l’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione collettiva (mascherina indossata dall’ingresso fino al raggiungimento del posto a sedere, in occasione del deflusso ed in occasione di ogni occasione di allontanamento dal posto a sedere), il distanziamento di 1 mt a sedere, il controllo della temperatura corporea, l’utilizzo del gel igienizzante per le mani in ingresso, il divieto d’uso dell’area guardaroba, la tenuta a registro per almeno 14 gg dei nominativi delle persone in ingresso nel rispetto della privacy ed una consona procedura igienico – sanitaria di utilizzo dei dispositivi microfonici di amplificazione e registrazione della voce ove necessario (in assenza di tale specifica procedura dovrà essere tenuta indossata la mascherina nella fase di utilizzo dell’impianto microfonico).

Con riferimento all’accesso presso gli Ambulatori Medici Comunali (divieto di accesso libero alla struttura, disposto da ATS, con limite massimo prefissato di utenti in ingresso) rimarranno in essere le modalità di gestione attualmente vigenti e condivise con ATS Milano (rif. comunicazione ATS Milano del 15.06.2020 – Prot. N.78476/20); con particolare riferimento alle seguenti modalità di fruizione dei Servizi previsti ed in essere:

- Il Servizio Punto Prelievi rimane interdetto come da comunicazione ATS / ASST n. 11337 del 01.10.2020;
 - Con decorrenza da Mercoledì 28.10.2020 e fino al giorno 30.11.2020, salvo proroga, è disposta l’attivazione del Servizio “Presidio Sicurezza Sanitaria COVID19” presso l’ingresso degli Ambulatori Medici Comunali nella fascia oraria 08.30 – 12.00, la stessa fascia oraria sarà al bisogno estendibile anche ad un orario pomeridiano di Servizio, da modulare al bisogno con controllo temperatura in ingresso, garanzia del numero massimo posti a sedere in sala d’aspetto, controllo distanziamento sociale, uso gel sanificazione mani, punto informazioni, filtro e controllo in ingresso, coordinamento attività medici a presidio.
5. Sono sospese le attività svolte presso il Centro Sportivo Comunale “Salvo d’Acquisto” (Palestra); per quanto riguarda il Tennis l’attività al coperto è autorizzata solo per lo svolgimento di competizioni di rilevanza nazionale ed allenamento atleti agonisti abilitati a tale scopo; per l’attività presso il campo scoperto sono autorizzate le competizioni dilettantistiche e scuola tennis nel rispetto dell’assenza di pubblico con divieto di assembramento all’ingresso. Presso il Centro Sportivo Comunale “Restelli” le attività presso il Campo Sportivo sono autorizzate con limitazione alle sole



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

attività dilettantistiche di rilievo nazionale fino al 13.11.2020 salvo proroga ai sensi del DPCM del 26 Ottobre 2020.

I contravventori alle prescrizioni contenute al presente provvedimento saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 400,00 - ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Lodi;
- alla Provincia di Lodi;
- alla Questura di Lodi;
- all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune;
- al Comando Stazione Carabinieri - Tavazzano con Villavesco;
- al Comando di Polizia Locale - Unione Nord Lodigiano;

La pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Tavazzano con Villavesco.

Le misure del presente atto sono efficaci dal 27.10.2020 e fino al 13.11.2020 compreso fatte salve eventuali revoche o proroghe .

Tavazzano con Villavesco, 27.10.2020.

Prot. n° 12647 cat. 9.4/ fasc. 1

Il Sindaco
Francesco Morosini

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.